



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

Réf. n° - Prot. n. **3845/011/2015**

V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta **2 marzo 2015**

e p.c.

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI
DELLA REGIONE

(Interessati alle elezioni del 10 maggio 2015)

LORO SEDI

AI SIGNORI SEGRETARI
DEI PARTITI, MOVIMENTI E GRUPPI
POLITICI DELLA VALLE D' AOSTA

LORO SEDI

AL SIGNOR QUESTORE DI
11100 AOSTA

AL CAPO UFFICIO STAMPA
SEDE

OGGETTO: Elezioni comunali del 10 maggio 2015. Comunicazione politica e propaganda elettorale.

In vista delle prossime elezioni comunali del 10 maggio p.v., si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale e della comunicazione politica, in merito ai seguenti adempimenti prescritti dalla normativa vigente:

1. *Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni;*
2. *Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale;*
3. *Uso di locali comunali;*
4. *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;*
5. *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda;*
6. *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;*
7. *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 25° aprile e del 1° maggio 2015;*
8. *Agevolazioni fiscali;*
9. *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;*
10. *Inizio del divieto di propaganda.*

1. Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, **giovedì 26 marzo p.v.**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, con riferimento agli organi che rappresentano le amministrazioni e non ai singoli soggetti

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it
CF 80002270074

titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto di comunicazione istituzionale, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono invece certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie a dare efficacia giuridica agli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti sia delle forme della comunicazione.

Attesa la delicatezza della materia, si ricorda, inoltre, che l'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dispone che: *“Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall’Autorità sono perseguite d’ufficio da quest’ultima secondo le disposizioni del presente articolo.”*

2. Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Con riferimento alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui provvedimenti con cui il Garante per la protezione dei dati personali ne disciplina possibilità e modalità di utilizzo per iniziative di propaganda da parte di singoli candidati, partiti, organismi politici e comitati di promotori e sostenitori, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati. In particolare, si segnala il provvedimento a carattere generale del 6 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014.

3. Uso di locali comunali (art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 - artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Come anticipato con nota dell'Ufficio scrivente prot. n. 3338 del 17 febbraio u.s., si ricorda che, a norma dell'art. 9 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (26 marzo 2015), i Comuni, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi.

4. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 3-5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Anzitutto si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, dall'art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità) che dispone, tra l'altro, l'eliminazione della propaganda indiretta.

Ciò premesso si ricorda che dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, nella circostanza **da martedì 7 aprile a giovedì 9 aprile p.v.**, la giunta comunale deve stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 25 aprile 1975, n. 130. Al riguardo, si rammenta che gli spazi per la propaganda elettorale diretta devono essere assegnati

d'ufficio, ad ogni lista ammessa, nella misura di m 1 di base per m 2 di altezza. Gli spazi eventualmente non assegnati rimarranno a disposizione del Comune.

Entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni di ammissione delle candidature, la giunta comunale dovrà provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste ed ai gruppi di candidati partecipanti alla consultazione, secondo quanto richiamato a pagina 11 della pubblicazione n. 2 "Calendario delle operazioni elettorali".

Si invitano infine le SS.LL. a vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, in attuazione della circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, n. 1943/V dell'8 aprile 1980.

5. Inizio della propaganda elettorale: divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Si ricorda che dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 10 aprile 2015**, la propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi messi a disposizione dai Comuni.

Si rammenta, inoltre, che sono vietati:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, possono invece tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

6. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 10 aprile 2015**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, a norma del combinato disposto dell'art. 7 della sopra citata L. 130/1975, e dell'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

7. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio 2015

Si rappresenta che le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio p.v., ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per la consultazione in oggetto, non costituiscono forma di propaganda elettorale, purché attinenti esclusivamente alle ricorrenze medesime. I relativi manifesti, purché non riportino simboli di partiti o gruppi politici, vanno conseguentemente affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

8. Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si rammenta che nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva e di

messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali, per gli allestimenti e per i servizi commissionati da partiti, movimenti, liste e candidati connessi a manifestazioni elettorali.

9. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 25 aprile 2015**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione vale a dire dopo le ore 23 di domenica 10 maggio p.v., purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

10. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 9 maggio 2015** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nell'invitare le SS.LL. a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Tiziana VIBERTI)